

**COMUNE DI CASAPINTA**  
**Provincia di Biella**

**REGOLAMENTO**

**ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

(D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, art. 1, comma 3)

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2007.

## **INDICE**

- ART. 1      OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2      SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3      SOGGETTI PASSIVI
- ART. 4      CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE
- ART. 5      VARIAZIONE DELL'ALiquOTA
- ART. 6      MODALITÀ DI VERSAMENTO
- ART. 7      ESENZIONI
- ART. 8      FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 9      SANZIONI E INTERESSI
- ART. 10     EFFICACIA

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Costituiscono altresì norme di riferimento il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché lo Statuto comunale.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale è il Comune di Casapinta, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3 Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

## **Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

### **Art. 5 - Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,3 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

### **Art. 6 - Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

### **Art. 7 - Esenzioni**

1. Non sono previste esenzioni per l'applicazione dell'addizionale.

### **Art. 8 Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile del servizio tributi, fatta salva la possibilità, ricorrendone l'opportunità in relazione alla complessità della gestione, che la Giunta Comunale individui un apposito responsabile per la gestione dell'addizionale stessa.

### **Art. 9 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo, si applicano le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

### **Art. 10 - Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007, dell'art. 1, comma 3, del D. lgs. 28/9/1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296.

